

COMUNE DI AULLA
PROVINCIA DI MASSA CARRARA
ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 23

Data 06/07/2021

L'anno duemilaventuno, il giorno sei del mese di luglio, l'organo di revisione economico-finanziaria esprime il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione della Giunta Comunale ad oggetto: **"APPROVAZIONE ACCORDO TRANSATTIVO RELATIVO ALLA CONTROVERSIA CON AGENZIA DEL DEMANIO Direzione Regionale Toscana e Umbria"**.

Richiamato l'art. 239, comma 1, lettera b), n. 9, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio e transazioni;

Esaminata la proposta in oggetto con la quale viene disposta l'approvazione di un accordo transattivo con l'Agenzia del demanio direzione regionale toscana-umbria che disciplina i rapporti tra il Comune di Aulla e l'Agenzia del Demanio per la definizione delle reciproche pretese e per la bonifica dell'area di Colombera;

Rilevato che la proposta transattiva in itinere prende spunto da numerose pronunce giurisdizionali non ancora totalmente definite, a cui si fa riferimento (cfr. Tar toscana n.322/2002, Tribunale di Massa su procedimento ingiuntivo 29/04/2005, corte d'appello di Genova sentenza n.1323 del 3/10/2019);

Costatato che a fronte dell'ultima sentenza pronunciata dalla corte di appello di Genova n.1323 del 3/10/2019 favorevole per il comune, si condannava l'agenzia del demanio al pagamento della somma di € 8.157.525,33 e che tale sentenza veniva appellata in Cassazione con ricorso notificato all'avvocato dell'ente in data 28/12/2020 per cui la vertenza in atto è ancora "sub iudice";

Costatata la volontà delle parti in causa, peraltro ambedue amministrazioni pubbliche di addivenire ad un accordo transattivo che soddisfi le rispettive esigenze;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile rilasciati dai responsabili dei servizi competenti ai sensi dell'articolo 49 del d.Lgs. n. 267/2000;

Visto altresì il parere dell'avvocato dell'ente Riccardo Diamanti che ritiene "l'ipotesi transattiva ragionevole per il Comune di Aulla ed in toto rispondente ai criteri di razionalità, congruità e prudente apprezzamento ai quali deve ispirarsi l'azione amministrativa"

Atteso che non vi sono oneri diretti per l'ente connessi alla sottoscrizione dell'accordo transattivo in quanto riguardano solo rifusione di oneri già sostenuti e in parte da sostenere, posti comunque tutti a carico della controparte agenzia del demanio;

Vista la documentazione acquisita agli atti dell'ufficio;

OSSERVATO

in relazione alla controversia esistente tra le parti, la transazione dispone quanto segue:

- a) Il riconoscimento, a favore del Comune di Aulla, del rimborso dell'intera somma richiesta in quanto utilizzata per un primo intervento di rimozione di rifiuti pericolosi nell'area di che trattasi (€ 1.191.354,98);
- b) Il riconoscimento della correttezza sostanziale della procedura di compensazione, a suo tempo attivata dal Comune, con il perfezionamento della compensazione di quanto dovuto dal Comune di Aulla al Demanio per saldo del corrispettivo di acquisto di un'area limitrofa a Pallerone 2000, per

- l'importo residuo di € 352.698,26, con versamento da parte dell'Agenzia del Demanio all'entrata del bilancio dello Stato in nome e per conto del Comune di Aulla ;
- c) Il riconoscimento di € 60.000,00 a titolo di forfezizzazione di interessi maturati a favore del Comune, ancorchè la sentenza della Corte di Appello di Genova non lo preveda;
 - d) Il pagamento della complessiva somma di € 898.647,72, (€ 838.647,72 + € 60.000,00) entro 90 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo transattivo;
 - e) Il riconoscimento a favore del Comune di Aulla degli importi liquidati in I e II grado di giudizio quali spese di lite, per complessivi € 48.000,00 oltre IVA e CPA e spese forfeziate nella misura del 15%;
 - f) Il riconoscimento a favore del Comune di Aulla di ulteriori € 19.000,00 onnicomprensivi, per spese legali sostenute in questa prima fase del giudizio radicatosi in Corte Cassazione
 - g) l'individuazione convenzionale dell'Agenzia del Demanio, in qualità di proprietaria dei terreni, quale soggetto attuatore tenuto alla bonifica dell'area di Colombera, con assunzione di oneri ulteriori laddove risultasse necessario alla esecuzione dell'intervento a "regola d'arte", e conseguente rinuncia da parte del Comune alle somme individuati in sede peritale come necessarie per l'esecuzione dell'intervento;
 - h) affidamento del servizio di indagine e verifica dello stato di inquinamento del sito entro il 30.06.2022
 - i) Impegno da parte dell'Agenzia del Demanio alla pubblicazione del bando per l'affidamento del servizio di rimozione dei rifiuti entro il 31.12.2024;

in relazione alla convenienza economica e all'interesse di procedere con l'accordo transattivo, quanto segue:

l'atto transattivo pur prevedendo un esborso nominale di € 1.191.354,98 oltre oneri accessori, a fronte di un importo riconosciuto dalla corte di appello di Genova per € 8.157.525,33, appare congruo per tre motivazioni essenziali;

in primo luogo gli oneri effettivi sostenuti in precedenza dal comune sono compresi nell'importo transato di € 1.191.354,98 ed i restanti importi riconosciuti in sentenza si riferiscono ad oneri futuri correlati alla bonifica dei luoghi inquinati;

in secondo luogo gli oneri futuri di bonifica vengono assunti nell'atto transattivo a totale carico dell'agenzia del demanio;

in terzo luogo esiste l'incertezza del giudizio di cassazione che potrebbe ribaltare la sentenza favorevole all'ente pronunciata dalla corte di appello di Genova.

Si prende atto, inoltre che nella transazione trova compensazione un debito pregresso certo ed esigibile del Comune a favore dello Stato correlato al mancato pagamento di un terreno in loc. Pallerone per € 352.698,26;

Rilevato:

- che il contenuto della transazione prevede concessioni reciproche;
- che vi è una controversia giuridica, che si tratti di diritti disponibili e a contenuto patrimoniale;
- le modalità di formazione della volontà amministrativa sono espresse nell'atto deliberativo in esame che ne motiva l'opportunità e la convenienza, suffragato dai pareri tecnici di legge e dell'avvocato dell'ente;
- che l'atto amministrativo è motivato ed ispirato a criteri di razionalità, congruità e prudente apprezzamento e comunque non presenta caratteristiche di manifesta illogicità.

Attesa la propria competenza giusta deliberazione della corte dei conti sezione di controllo dell'Emilia Romagna n. 129/2017;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

ESPRIME

parere favorevole sulla proposta di deliberazione in oggetto.

L'organo di revisione economico-finanziaria

Dott.ssa Laura Gori